

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001492	29/07/2022

OGGETTO: UOGRG - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI EMODIALISI EROGATE DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATI, GESTITI DALLE SOCIETÀ "NEW DIAL SRL", "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA" E "DIAVERUM ITALIA SRL", INSISTENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL BA. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2022.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002631 DEL 26/07/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 9 (nove) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 26/07/2022 14:44 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 27/07/2022 15:40 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 29/07/2022 14:09 Gianpaolo PARISI	 Firmato Digitalmente il 29/07/2022 13:51 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **29/07/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
 L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 29/07/2022 14:09



Gianpaolo PARISI



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>UOGRC - STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE: ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI EMOIALISI EROGATE DAI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATI, GESTITI DALLE SOCIETÀ "NEW DIAL SRL", "CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA" E "DIAVERUM ITALIA SRL", INSISTENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL BA. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 2022.</b>
-----------------	--

### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Dirigente dell'U.O. Gestione Rapporti Convenzionali (UOGRC) che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

#### PREMESSO CHE:

- l'art. 8 comma 5 dei decreti (D.L.vo n. 502/1992 e D.L.vo n. 517/1993) di riordino del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che hanno avuto efficacia di Legge fino alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 229/1999, hanno previsto che l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) assicuri nei confronti dei cittadini, la erogazione delle prestazioni specialistiche, oltre quelle riabilitative, di diagnostica strumentale, di laboratorio di analisi e ospedaliere contemplate dai livelli essenziali di assistenza, secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- ai sensi dell'art. 3 comma 1 bis del D.L.vo n. 502/1992 e dell'art. 1 del D.L.vo n. 229/1999, la ASL è un ente distinto e autonomo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4484), che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento, disponendo del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata (art. 5, D.L.vo n. 502/1992), nel dovere di informare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel dovere di rispettare il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del SSN, corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 - quater - comma 2 del D.Lvo. n. 229/1999 e ss.mm.ii.;
- il comma 4 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010 prevede la sottoscrizione di accordi contrattuali quale condizione ineludibile per la erogazione delle prestazioni dialitiche;
- il comma 6 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010 subordina la remunerazione delle prestazioni dialitiche erogate dalle strutture private, alla registrazione delle stesse nel Sistema Informativo Edotto;
- con Deliberazione del Direttore Generale (DG) n. 1642 del 08/09/2014, questa ASL BA approvava il Regolamento Aziendale che disciplina l'immissione di nuovi pazienti nefropatici, rispetto a quelli in carico alla data del 31/12/2009, presso strutture private con posti rene autorizzati, insistenti nell'ambito territoriale della ASL BA, giusta circolare regionale prot. n. AOO/151 n. 9898 del 19/09/2012, la quale consente la suddetta immissione previo nulla osta da parte dell'Azienda Sanitaria in cui insiste la struttura;
- con nota prot. n. 158844/UOR01 del 15/09/2014, la ASL BA impartiva al Governatore dell'Ospedale Regionale "F. Miulli" di Acquaviva delle Fonti (BA) e alle Società "CBH Città di Bari Hospital spa", "Diaverum Italia srl" e "New Dial srl" le disposizioni rivenienti dalla Deliberazione/DG n. 1642/2014;
- con nota prot. n. 166316/UOR01 del 24/09/2014, la ASL BA invitava il Direttore Generale del Policlinico di Bari, nel caso l'Unità Operativa di Nefrologia dello stesso fosse impossibilitato a reclutare, in un programma di emodialisi periodica, pazienti residenti nell'ambito territoriale della ASL BA, a voler far comunicare all'assistito di rivolgersi a un Centro Dialisi della ASL BA affinché quest'ultimo, dopo aver esperito ogni tentativo utile a garantire la continuità delle cure in un Centro Dialisi pubblico, con il consenso del paziente, rilasciasse apposito nulla osta, come da procedura indicata nel Regolamento Aziendale di cui alla Deliberazione/DG n. 1642/2014 o, in alternativa, di far rilasciare dalla Unità Operativa di Nefrologia, direttamente al paziente, una dichiarazione di indisponibilità di posti rene, avvalendosi dello schema di nulla osta di cui alla Deliberazione/DG n. 1642/2014, oppure predisponendo un proprio modello all'uopo;
- con nota prot. n. 170110/UOR01 del 30/09/2014, la Direzione Amministrativa della ASL BA, in esito ai dubbi sollevati da parte del Dipartimento nefro-urologico della ASL BA in merito alla Deliberazione/DG n. 1642/2014, ha

## Proposta N.ro 0002631/2022

chiarito alle Società "CBH Città di Bari Hospital spa", "Diaverum Italia srl" e "New Dial srl" l'iter amministrativo da osservare;

➤ con Deliberazione/DG n. 2239 del 24/11/2014, si procedeva a modificare e integrare la Deliberazione/DG n. 1642/2014, attraverso l'adozione del nuovo modello condiviso di "Indisponibilità di posto rene" che sostituiva in toto lo schema di cui alla Deliberazione/DG n. 1642/2014, disponendo l'obbligo di tale nuovo modello a decorrere dalla data di notifica della Deliberazione/DG n. 2239/2014, mentre per il periodo pregresso continuava ad avere validità il modello di cui alla Deliberazione/DG n. 1642/2014.

**ATTESO CHE** allo stato non esiste un schema tipo di accordo contrattuale approvato dalla Regione Puglia per la erogazione e l'acquisto di prestazioni emodialitiche, nonché delle "prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio" (d'ora in poi "prestazioni aggiuntive") ad esse connesse.

### RILEVATO CHE:

➤ con Deliberazione del Commissario Straordinario (CS) n. 190 del 17/02/2015, questa ASL prendeva atto della Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 225 del 23/12/2014 con cui la Regione Puglia conferiva l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., al Centro Dialisi "New Dial" sito in Bari alla via Pietro Nenni n. 6, con dotazione di n. 20 posti rene, gestito dalla società "New Dial srl" (d'ora in poi "New Dial");

➤ con Deliberazione/DG n. 1769 del 12/10/2015, questa ASL prendeva atto della D.D. n. 248 del 03/09/2015 con cui la Regione Puglia aggiornava l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e conferiva l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., al Centro Dialisi "Diaverum Corato" con dotazione di n. 16 posti rene sito in Corato (BA) alla via Trani n. 140, gestito dalla società "Diaverum Italia srl";

➤ con Deliberazione/DG n. 2110 del 25/11/2016, questa ASL prendeva atto della D.D. n. 59 del 25/10/2015 con cui la Regione Puglia aggiornava l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 11, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., e conferiva l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., al Centro Dialisi "Diaverum Acquaviva delle Fonti" sito in Acquaviva delle Fonti (BA) alla via G. Pascoli n. 20, con dotazione di n. 22 posti rene, gestito dalla società "Diaverum Italia srl";

➤ con Deliberazione/CS n. 816 del 23/04/2018, questa ASL prendeva atto della D.D. n. 144 del 11/04/2018 con cui la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., rilasciava l'accreditamento istituzionale al Centro Dialisi "Villa Luce" sito in Bari alla traversa 8 di via Napoli, con dotazione di n. 13 posti rene, gestito dalla società "CBH Città di Bari Hospital spa";

➤ con Deliberazione/CS n. 1286 del 17/07/2018, questa ASL prendeva atto della D.D. n. 229 del 20/06/2018 con cui la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., rilasciava l'accreditamento istituzionale al Centro Dialisi "Santa Rita" sito in Bari alla via G. Petroni n. 132/g, con dotazione di n. 72 posti rene, gestito dalla società "CBH" (d'ora in poi "CBH");

➤ con Deliberazione/CS n. 1287 del 17/07/2018, questa ASL prendeva atto della D.D. n. 223 del 15/06/2018 con cui la Regione Puglia aggiornava l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. c), dell'art. 8 comma 3 e dell'art. 10 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e conferiva l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dell'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., al Centro Dialisi "Diaverum Bari" sito in Bari alla via Solarino n. 1, con dotazione di n. 20 posti rene, gestito dalla società "Diaverum" (d'ora in poi "Diaverum").

### DATO ATTO CHE:

➤ con nota prot. n. AOO/183/1056 del 26/01/2018, la Regione Puglia notificava la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 22 del 12/01/2018 a oggetto "*Modifica ed integrazione DGR 951/2013 del 13/5/2013, avente ad oggetto: Approvazione del nuovo tariffario regionale – remunerazione delle prestazioni di assistenza Ospedaliera, di riabilitazione, di lungodegenza e di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili dal SSR*", qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, con la quale si stabilivano, a far data dal 01/01/2018, i nuovi criteri di remunerazione delle prestazioni emodialitiche erogate dai Centri Dialisi pubblici e privati con posti rene accreditati e/o autorizzati. In particolare:

- punti 1) e 2): le nuove tariffe, sia per le strutture pubbliche che per quelle private accreditate, venivano ricondotte a due sole tipologie di prestazioni, entrambe comprensive delle prestazioni aggiuntive a esse

**Proposta N.ro 0002631/2022**

connesse, da erogarsi secondo il protocollo e lo scadenziario delle prestazioni di cui agli allegati A) e B) della predetta DGR n. 22/2018, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

**PRESTAZIONE A) TARIFFA UNICA**

DESCRIZIONE	39.95.W	TARIFFA PER SEDUTA DIALITICA
PRESTAZIONE DIALITICA	DA DEFINIRE	€ 205,00
APPENDICE: TALI PRESTAZIONI COMPORTANO NEL LORO MIX ALMENO IL 40% DELLE PRESTAZIONI HDF CODICE 39.95.5		

**PRESTAZIONE B) TARIFFA UNICA**

DESCRIZIONE	CODICE	TARIFFA PER SEDUTA DIALITICA
ALTRA EMODIAFILTRAZIONE	HFR – AFB – MID DILUTION – CODICE 39.95.7 MAX 10% DEL VOLUME DI PRESTAZIONI EROGABILI	€ 232,00

- punto 4): si abrogava il tariffario delle prestazioni aggiuntive ex DGR n. 478 del 20/03/1998;
- punto 5): il rapporto ottimale di n. 3,5 pazienti per posto rene accreditato e/o autorizzato di cui al comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010, era elevato a n. 4 pazienti per posto rene accreditato e/o autorizzato, facendo salvo il numero minimo di posti rene da lasciare libero ogni turno per le urgenze e il numero di pazienti in carico alla data del 31/12/2017 su cui non andavano applicate le regressioni tariffarie previste dalla L.R. n. 4/2010, con l'obbligo per le strutture erogatrici di rientrare gradualmente nel loro rapporto ottimale connesso ai posti rene accreditati e/o autorizzati;
- punto 6): dal 01/01/2018, non avrebbero potuto essere acquisiti ulteriori pazienti da strutture accreditate e/o autorizzate che avessero già raggiunto e superato il rapporto ottimale;
  - le società "Diaverum", "CBH" e "New Dial", rispettivamente in data 21/03/2018, 26/03/2018 e 30/03/2018, promuovevano ricorso innanzi al TAR Puglia per l'annullamento, previa emanazione di idonea misura cautelare, della DGR n. 22/2018 e degli atti presupposti, connessi e conseguenti;
  - con DGR n. 463 del 27/03/2018 avente a oggetto "Linee di indirizzo in materia di accesso diretto per l'erogazione di prestazioni specialistiche e rendicontazione delle prestazioni", qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, la Regione Puglia stabiliva, tra l'altro, che:
    - a decorrere dal 01/05/2018, le prestazioni dialitiche previste nel nomenclatore specialistico regionale, avrebbero dovuto essere erogate esclusivamente a seguito di prescrizione medica mensile su ricettario del Servizio Sanitario Regionale (SSR) o in modalità dematerializzata redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista della struttura pubblica presso la quale la prestazione viene erogata;
    - a integrazione della DGR n. 22/2018, le dialisi contraddistinte dai codici 39.95.W e 39.95.7 erano da considerarsi prestazioni specialistiche cicliche con un numero massimo di trattamenti pari a 13 mensili;
    - nel caso fosse necessario prescrivere a un paziente dialisi aggiuntive nel corso della terapia mensile, occorre la prescrizione di un'altra ricetta, arrivando, in ogni caso, a un numero massimo di 18 sedute dialitiche mensili;
    - con nota prot. n. 98261/1 del 17/04/2018, trasmessa a mezzo pec in pari data, questa ASL notificava la DGR n. 463/2018 alle società "CBH", "Diaverum" e "New Dial", per gli opportuni adempimenti consequenziali;
    - con nota prot. n. 182699/1 del 28/06/2018, trasmessa a mezzo pec in pari data, questa ASL ribadiva alle società "CBH", "Diaverum" e "New Dial" gli adempimenti rivenienti dalla DGR n. 463/2018, comunicando altresì che, qualora per alcuni pazienti dovessero essere erogate dialisi nel corso di un mese superiori a n. 18, la quota di prestazioni eccedenti tale numero, trattandosi di prestazioni quoad vitam, sarebbe stata ammessa alla procedura di liquidazione esclusivamente in caso di necessità clinica documentata e risultante nella prescrizione medica;
    - con DGR n. 1679 del 26/09/2018, notificata a questa Azienda con nota prot. AOO\_183 n. 13532 del 04/10/2018, la Regione Puglia recepisce la nuova Organizzazione della Rete Nefrologica-Dialitica e Trapiantologia Pugliese denominata "RENDIT", nella quale rientrano i suddetti Centri Dialisi con posti rene accreditati insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, gestiti dalle società "CBH", "Diaverum" e "New Dial";
    - con DGR n. 148 del 30/01/2019, notificata a questa Azienda con nota prot. AOO\_183 n. 2964 del 06/03/2019, la Regione Puglia procedeva all'approvazione definitiva del Regolamento Regionale (R.R.) avente a oggetto "Modifica e Integrazione del R.R. del 5 febbraio 2003, n. 3 – Sezione B.01.04 Dialisi" di cui alla DGR n. 1670 del 26/09/2018;
    - con plurime sentenze, tra cui la n. 213/2020 - RG n. 393/2018 emessa in favore di "Diaverum", la n. 272/2020 - RG n. 447/2018 emessa in favore di "CBH" e la n. 274/2020 - RG n. 418/2018 emessa in favore di "New Dial", il TAR Puglia ha annullato i punti 1, 2, 4 e 6 della DGR n. 22/2018, facendo rivivere il sistema tariffario da applicarsi alle prestazioni dialitiche con annesso prestazioni aggiuntive, previgente alla DGR n. 22/2018 (DGR n. 478/1998);
    - la Regione Puglia non impugnava le precitate sentenze n. 213-272-274/2020 che passavano in giudicato;

## Proposta N.ro 0002631/2022

➤ con DGR n. 2134 del 22/12/2020, qui da intendersi integralmente trascritta e riportata, notificata a questa Azienda con nota AOO\_183 n. 58 del 05/01/2021, la Regione Puglia prendeva atto di quanto statuito dal TAR Puglia con le sentenze n. 213-272-274/2020 e, per l'effetto, stabiliva, tra l'altro:

- la piena e totale riviviscenza del tariffario regionale ex DGR n. 951/2013 per le prestazioni emodialitiche, oltre che delle prestazioni aggiuntive previste dalla DGR n. 478/1998;
- il ripristino nel tariffario regionale recepito con DGR n. 951/2013, le prestazioni emodialitiche precedentemente espunte con DGR n. 22/2018;
- di espungere dal tariffario regionale ex DGR n. 951/2013, modificata dalla DGR n. 22/2018, in quanto viziata da incompetenza, le prestazioni emodialitiche introdotte con quest'ultima DGR;
- il ripristino dal 01/01/2018 al 31/12/2020, del tariffario delle prestazioni aggiuntive ex DGR n. 478/1998;
- che le prestazioni aggiuntive ex DGR n. 478/1998, avrebbero potuto essere riconosciute dal 01/01/2018 al 31/12/2020, sulla base di effettiva e accertata erogazione delle stesse, risultante da data certa e riportata nella scheda sanitaria del paziente nefropatico. Le AA.SS.LL., prima di procedere alla liquidazione delle suddette prestazioni aggiuntive, dovranno accertare tale requisito;
- a fa tempo dal 01/01/2021, le prestazioni aggiuntive da erogarsi a carico del SSR, erano quelle richiamate negli allegati A) e B) alla DGR n. 2134/2020, secondo il protocollo e lo scadenziario ivi previsti;

➤ quanto stabilito dalla DGR n. 2134/2020 non veniva tuttavia recepito in Edotto;

➤ con comunicazione del 18/01/2021, questa ASL sottoponeva ai competenti Uffici regionali una serie di criticità riconducibili al dispositivo della DGR n. 2134/2020 e connesse alla remunerazione dei saldi, per il periodo 2018-2020, rivenienti dalle Sentenze TAR Puglia n. 213-272-274/2020, nonché alle modalità di remunerazione delle dialisi e delle prestazioni aggiuntive da erogarsi dal 01/01/2021;

➤ a seguito di tale comunicazione e all'esito di un incontro ad hoc svoltosi presso i competenti Uffici regionali in data 19/01/2021, questi ultimi si riservavano di intraprendere ulteriori determinazioni in ordine al dispositivo della DGR n. 2134/2020;

➤ con nota prot. AOO\_183 n. 6242 del 16/04/2021, trasmessa a mezzo pec in pari data e acclarata al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 52596 del 19/04/2021, la Regione Puglia notificava la DGR n. 560 del 06/04/2021 a oggetto "Presa d'atto dell'accordo conciliativo in materia di Tariffe da applicarsi alle prestazioni dialitiche erogate a far data dal 1° gennaio 2018 – Recepimento linee guida operative relative all'applicazione della DGR n. 2134 del 22/12/2020", qui da intendersi integralmente ritrascritta e richiamata, con la quale, si recepiva l'accordo conciliativo sottoscritto in data 25/03/2021 con i rappresentanti legali delle strutture private accreditate regionali per la erogazione di prestazioni di emodialisi, al fine di superare le innumerevoli criticità rivenienti dai contenziosi azionati e in essere in materia di tariffe ed erogabilità delle predette prestazioni e, per l'effetto, si stabiliva, tra l'altro, che:

- a far data dal 01/01/2018, la remunerazione delle prestazioni emodialitiche è da ricalcolarsi secondo il seguente prospetto:

CODICE PRESTAZIONE Ex DGR 951/2013	TARIFFA <i>PER I CENTRI DIALISI CHE INSISTONO IN PRESIDI PROVVISI DI PRONTO SOCCORSO E/O U.O. NEFROLOGIA, SEPPUR UBICATI IN PLESSI DIVERSI, MA ALLOCATI NELLO STESSO COMUNE</i>	TARIFFA <i>PER I CENTRI DIALISI CHE NON INSISTONO IN PRESIDI PROVVISI DI PRONTO SOCCORSO E/O U.O. NEFROLOGIA, SEPPUR UBICATI IN PLESSI DIVERSI, MA ALLOCATI NELLO STESSO COMUNE</i>
39.95.4 (H)	€ 165,27	€ 154,94
39.95.5 (H)	€ 232,41	€ 217,88
39.95.7 (H)	€ 258,23	€ 242,09

- a far data dal 01/01/2021, gli erogatori sono tenuti a eseguire l'erogazione delle prestazioni garantendo, in ogni caso, almeno il 40% di quelle riconducibili alla prestazione codice "39.95.4 (H)". Il restante 60% potrà essere garantito, indistintamente, fra quelle riconducibili alle prestazioni codice "39.95.5 (H)" e "39.95.7 (H)", nel rispetto delle condizioni cliniche del paziente uremico cronico. In aggiunta alla tariffa prestazionale, agli erogatori saranno riconosciute le prestazioni aggiuntive di laboratorio e diagnostica strumentale erogate, da remunerarsi ai sensi del protocollo di cui agli allegati A) e B) alla DGR n. 2134/2020;

➤ con nota prot. AOO\_183 n. 5892 del 13/04/2021, la Regione Puglia stabiliva le modalità di recepimento e valorizzazione in Edotto delle nuove tariffe di cui alla DGR n. 560/2021 e delle prestazioni aggiuntive di cui agli allegati A) e B) alla DGR n. 2134/2020;

➤ con nota prot. AOO\_183 n. 9339 del 09/06/2021, acquisita al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 76110 del 11/06/2021, la Regione Puglia comunicava a questa Azienda, per gli adempimenti consequenziali, il

**Proposta N.ro 0002631/2022**

completamento delle attività inerenti l'allineamento in Edotto delle prestazioni dialitiche e di quelle aggiuntive ad esse connesse di cui alla DGR n. 2134/2020;

➤ con nota pec del 15/06/2021 la competente UOGRC di questa ASL comunicava alle società "CBH", "New Dial" e "Diaverum", in riferimento ai Centri Dialisi con posti rene accreditati da esse gestiti, il completamento del caricamento in Edotto delle prestazioni dialitiche di cui alla DGR n. 560 del 06/04/2021, nonché delle prestazioni aggiuntive ad esse connesse di cui alla DGR n. 2134/2020 e alla nota regionale prot. AOO\_183 n. 5892/2021;

➤ facendo seguito alla nota pec UOGRC del 15/06/2021, con nota prot. n. 79830 del 21/06/2021, trasmessa a mezzo pec in pari data, questa ASL impartiva alle società "CBH", "New Dial" e "Diaverum", le opportune disposizioni in ordine alla corretta ricontabilizzazione delle prestazioni dialitiche ex DGR n. 560/2021, nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse ex DGR n. 2134/2020 e di cui alla nota regionale prot. AOO\_183 n. 5892/2021, erogate a far data dal 01/01/2021;

➤ con nota prot. AOO\_183 n. 11343 del 16/07/2021, trasmessa a mezzo pec in pari data e acclarata al protocollo della Direzione Generale ASL BA n. 92592 del 20/07/2021, la Regione Puglia notificava la DGR n. 1112 del 07/07/2021 a oggetto "Presa d'atto delle linee guida in materia di prestazioni aggiuntive e fenotipi clinici da applicare alle prestazioni dialitiche erogate – Recepimento linee guida operative ReNDIT relative alla seduta del 29 aprile e del 20 maggio 2021", qui da intendersi integralmente ritrascritta e richiamata, con la quale, tra l'altro:

- stabiliva di inserire a far data dal 01/07/2021, tra le prestazioni aggiuntive previste nell'Allegato B) alla DGR n. 2134/2020:

a) la stesura di un piano riabilitativo mensile per ogni paziente (codice 89.03);

b) il lavaggio del catetere per CVC con un'incidenza massima fino al 25% dei pazienti in carica (codice 96.57), tale da determinare un incremento medio per ogni singola dialisi pari a € 5,47=;

- individuava le tipologie di trattamento, le indicazioni cliniche e i fenotipi per i quali è previsto l'uso delle metodiche riconducibili alla prestazione emodialitica codice "39.95.7";

➤ con nota prot. n. 93674 del 21/07/2021, trasmessa a mezzo pec in pari data, questa ASL notificava alle società "CBH", "New Dial" e "Diaverum" la predetta DGR n. 1112/2021, impartendo ulteriori disposizioni in ordine alla corretta ricontabilizzazione delle prestazioni dialitiche ex DGR n. 560/2021, nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse ex DGR n. 2134/2020 e di cui alla nota regionale prot. AOO\_183 n. 5892/2021, erogate a far data dal 01/07/2021.

**ACCERTATO** che al 31/12/2021 tutti i su citati Centri Dialisi con posti rene accreditati gestiti dalle società "CBH", "New Dial" e "Diaverum", hanno in carico un numero di pazienti che non eccede il rispettivo rapporto ottimale per posto rene, ottemperando al dispositivo di cui al punto 5) della DGR n. 22/2018 e, pertanto, potranno immettere nuovi pazienti in eccesso al rispettivo rapporto ottimale per posto rene esclusivamente nel caso di indisponibilità del posto rene sia presso i Centri Dialisi pubblici sia presso i Centri Dialisi privati accreditati insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, con conseguente trasmissione del modello di "Indisponibilità di posto rene" ex Deliberazione/DG n. 2239/2014.

**EVIDENZIATO** che, giusta DGR n. 560/2021, per le prestazioni emodialitiche erogate dai centri dialisi con posti rene accreditati e insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, gestiti dalle società "CBH", "New Dial" e "Diaverum", si applicano le tariffe stabilite per i Centri Dialisi che insistono/non insistono in presidi provvisti di Pronto Soccorso e/o U.O. Nefrologia, seppur ubicati in plessi diversi, ma allocati nello stesso Comune, come da seguente prospetto:

SOCIETÀ	CBH CITTÀ DI BARI HOSPITAL SPA		NEW DIAL SRL	DIAVERUM SRL		
	SANTA RITA BARI	VILLA LUCE BARI	NEW DIAL BARI	DIAVERUM BARI	DIAVERUM ACQUAVIVA DELLE FONTI	DIAVERUM CORATO
DENOMINAZIONE CENTRO DIALISI SEDE OPERATIVA						
NUMERO POSTI RENE ACCREDITATI	72	13	20	20	22	16
RAPPORTO OTTIMALE - N. 4 PAZIENTI PER POSTO RENE	288	52	80	80	88	64
INSISTE/NON INSISTE IN PRESIDIO PROVVISIO DI PRONTO SOCCORSO E/O U.O. NEFROLOGIA, SEPPUR UBICATO IN PLESSI DIVERSI, MA ALLOCATI NELLO STESSO COMUNE	INSISTE	INSISTE	NON INSISTE	NON INSISTE	NON INSISTE	NON INSISTE
CODICE PRESTAZIONE EX DGR 951/2013 TARIFFA EX DGR n. 560/2021	39.95.4 (H) € 165,27	39.95.4 (H) € 165,27	39.95.4 (H) € 154,94	39.95.4 (H) € 154,94	39.95.4 (H) € 154,94	39.95.4 (H) € 154,94
CODICE PRESTAZIONE EX DGR 951/2013 TARIFFA EX DGR n. 560/2021	39.95.5 (H) € 232,41	39.95.5 (H) € 232,41	39.95.5 (H) € 217,88	39.95.5 (H) € 217,88	39.95.5 (H) € 217,88	39.95.5 (H) € 217,88
CODICE PRESTAZIONE EX DGR 951/2013 TARIFFA EX DGR n. 560/2021	39.95.7 (H) € 258,23	39.95.7 (H) € 258,23	39.95.7 (H) € 242,09	39.95.7 (H) € 242,09	39.95.7 (H) € 242,09	39.95.7 (H) € 242,09

**CONSIDERATO CHE:**

- le prestazioni di dialisi erogate dalle strutture della rete pubblica aslina risultano essere insufficienti a fronteggiare il fabbisogno di prestazioni emodialitiche salva vita e indifferibili;
- si rende necessario, pertanto, ricorrere all'utilizzo dei posti rene accreditati dei Centri Dialisi privati, gestiti dalle società "CBH", "Diaverum" e "New Dial";
- con nota prot. AOO/183 n. 4631 del 16/03/2021, la Regione Puglia notificava la DGR n. 350 del 08/03/2021 avente a oggetto "Determinazione del fondo unico di remunerazione per l'anno 2021, per il riconoscimento delle prestazioni sanitarie da erogarsi in regime ambulatoriale da parte delle strutture sanitarie istituzionalmente accreditate insistenti nell'ambito territoriale della Regione Puglia. Modifica DGR n. 1400/2007 e DD.GG.RR.: n. 482, n. 483 e n. 484 del 20.03.2017" con cui stabiliva per la ASL BA il Fondo Unico invalicabile di remunerazione delle prestazioni emodialitiche da erogarsi da parte dei Centri Dialisi accreditati insistenti nel proprio territorio per € 18.084.988,79=;
- allo stato, per l'anno 2022, la Regione Puglia nulla ha innovato rispetto a quanto disposto con DGR n. 350/2021, pertanto il Fondo Unico invalicabile di remunerazione per le prestazioni emodialitiche è il medesimo disposto per l'anno 2021, pari a € 18.084.988,79=;
- la spesa consuntivata nell'anno 2021 per la remunerazione delle prestazioni emodialitiche erogate a far data dal 01/01/2022, nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio a esse connesse ex DGR n. 2134/2020 e di cui alla nota regionale prot. AOO\_183 n. 5892/2021 ed ex DGR n. 1112/2021, è stata complessivamente pari a € 15.998.654,13=;
- con Deliberazione n. 2444 del 30/12/2021, il Direttore Generale di questa ASL approvava il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2022 e il Bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 2022-2023-2024, nonché la spesa generale per l'esercizio finanziario 2022, anche per i compensi da corrisponderci per il pagamento di prestazioni di emodialisi erogate da strutture accreditate in favore di assistiti nefropatici residenti nel territorio di competenza della ASL BA, da imputare sul numero di conto 706.105.00025;
- con nota prot. n. 27423 del 25/02/2022, trasmessa a mezzo pec in pari data, questa ASL BA comunicava alle società "CBH", "New Dial srl" e "Diaverum srl" che, nelle more della sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'anno 2022, al fine di non lasciare gli erogatori senza indicazioni:
  - le prestazioni emodialitiche erogate a far data dal 01/01/2022, nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio a esse connesse ex DGR n. 2134/2020 e di cui alla nota regionale prot. AOO\_183 n. 5892/2021 ed ex DGR n. 1112/2021, sarebbero state ammesse alle procedure di liquidazione e pagamento alle medesime condizioni e disposizioni contenute negli accordi contrattuali sottoscritti per l'anno 2021;
  - in ordine al trasporto pazienti dialitici in carico ai suddetti Centri Dialisi, si stabiliva, per l'anno 2022, la proroga delle Convenzioni stipulate per l'anno 2021. Di tanto si rendevano edotte le Direzioni dei Distretti Socio Sanitari ASL BA, per gli adempimenti conseguenziali di rispettiva competenza;
- con nota prot. n. 72774 del 31/05/2022, trasmessa a mezzo pec in pari data, questa ASL BA impartiva alle società "CBH", "New Dial srl" e "Diaverum srl", giusta nota regionale prot. AOO\_183 n. 7353 del 24/05/2022, ulteriori disposizioni in ordine alle dialisi erogate in favore di pazienti extraregionali ed extranazionali.

**RITENUTO**, per tutte le motivazioni innanzi esposte, di dover procedere, esclusivamente per l'anno 2022:

- all'acquisto di prestazioni emodialitiche, nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse ex DGR n. 2134/2020 e di cui alla nota regionale prot. AOO\_183 n. 5892/2021, ed ex DGR n. 1112/2021 da parte dei Centri Dialisi con posti rene accreditati gestiti dalle Società "CBH", "Diaverum" e "New Dial" nel rispetto di quanto disposto dalle DD.GG.RR. n. 463/2018, n. 1670/2018, n. 1679/2018, n. 148/2019, dalla nota regionale prot. AOO\_183 n. 5892/2021, nonché dalle mentovate note asline prot. n. 79830/2021, prot. n. 93674/2021 e prot. n. 72774/2022, qui da intendersi tutte integralmente richiamate e trascritte;
- nelle more dell'adozione di uno schema tipo di accordo contrattuale da parte della Regione Puglia, alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le società "CBH", "Diaverum Italia" e "New Dial", secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- nelle more della eventuale definizione del processo di rivalutazione e riallineamento, da parte della Direzione Strategica della ASL BA, delle tariffe da stabilirsi per il servizio di trasporto dei pazienti dializzati, ad applicare quelle previste dalle Convenzioni stipulate per l'anno 2021.

ASSUNTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DEL DIRETTORE SANITARIO

**DELIBERA**

PER I MOTIVI ESPRESSI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPORTATI  
PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

**DI PROCEDERE** esclusivamente per l'anno 2022:

- all'acquisto di prestazioni emodialitiche, nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse ex DGR n. 2134/2020 e di cui alla nota regionale prot. AOO\_183 n. 5892/2021, ed ex DGR n. 1112/2021 da parte dei Centri Dialisi con posti rene accreditati gestiti dalle Società "CBH", "Diaverum" e "New Dial" nel rispetto di quanto disposto dalle DD.GG.RR. n. 463/2018, n. 1670/2018, n. 1679/2018, n. 148/2019, dalla nota regionale prot. AOO\_183 n. 5892/2021, nonché dalle mentovate note asline prot. n. 79830/2021, prot. n. 93674/2021 e prot. n. 72774/2022, qui da intendersi tutte integralmente richiamate e trascritte;
- nelle more dell'adozione di uno schema tipo di accordo contrattuale da parte della Regione Puglia, alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le società "CBH", "Diaverum Italia" e "New Dial", secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- nelle more della eventuale definizione del processo di rivalutazione e riallineamento, da parte della Direzione Strategica della ASL BA, delle tariffe da stabilirsi per il servizio di trasporto dei pazienti dializzati, ad applicare quelle previste dalle Convenzioni stipulate per l'anno 2021.

**DI PRECISARE CHE** l'importo finanziario, da imputare sul numero di conto economico 706.105.00025 dell'esercizio finanziario 2022, per la remunerazione di prestazioni emodialitiche, nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse ex DGR n. 2134/2020 e di cui alla nota regionale prot. AOO\_183 n. 5892/2021, da erogarsi nell'anno 2022 dai Centri Dialisi con posti rene accreditati gestiti dalle società "CBH", "Diaverum Italia" e "New Dial" e insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, è pari a € 18.084.988,79= giusta DGR n. 350/2021.

**DI PROCEDERE** per il tramite della UVARP, alle opportune verifiche di appropriatezza delle prestazioni emodialitiche erogate nell'anno 2022, nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse ex DGR n. 2134/2020 e di cui alla nota regionale prot. AOO\_183 n. 5892/2021, ed ex DGR n. 1112/2021.

**DI NOTIFICARE**, per il tramite della UOGRC, a mezzo PEC, il presente provvedimento:

- al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale e al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta della Regione Puglia;
- ai legali rappresentanti legali delle società "CBH Città di Bari Hospital spa", "Diaverum Italia srl" e "New Dial srl".

**DI TRASMETTERE**, per il tramite della UOGRC, il presente provvedimento per i provvedimenti di rispettiva competenza:

- al Direttore UVARP della ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Nefro-Urologia della ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA;
- al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie della ASL BA;
- al Direttore dell'UOC Controllo di gestione della ASL BA
- ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari della ASL BA.

**DI SPECIFICARE CHE** tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.



**ASL Bari**

PugliaSalute

**REGIONE PUGLIA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DIREZIONE GENERALE**  
Lungomare Starita, 6 – 70123 BARI

PROT. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**CONTRATTO PER LA EROGAZIONE E L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI EMODIALITICHE NONCHÉ DELLE PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI LABORATORIO AD ESSE CONNESSE DA EROGARSI DA PARTE DI CENTRI DIALISI CON POSTI RENE ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATI, PER L'ANNO 2022.**

**TRA**

**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI** CON SEDE LEGALE IN **BARI**, ALLA VIA **LUNGOMARE STARITA N. 6**, RAPPRESENTATA DAL DIRETTORE GENERALE PRO-TEMPORE – **DOTT. ANTONIO SANGUEDOLCE**, DI SEGUITO INDICATA COME “AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI”, CHE OPERA PER SÉ E IN NOME E PER CONTO DELLE ALTRE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE PUGLIA, DI SEGUITO INDICATA COME **COMMITTENTE**.

**E**

LA SOCIETÀ \_\_\_\_\_, CON SEDE LEGALE IN \_\_\_\_\_ **ALLA VIA** \_\_\_\_\_, IN PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE \_\_\_\_\_, NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_, GESTORE DEL CENTRO DIALISI SITO IN \_\_\_\_\_ **ALLA VIA** \_\_\_\_\_, **ISTITUZIONALMENTE ACCREDITATO** PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIALISI, DI SEGUITO INDICATA COME “**EROGATORE**”.

**PREMESSO CHE**

nell'ambito territoriale della ASL BA è presente il Centro Dialisi denominato \_\_\_\_\_, sito in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, gestito dalla Società \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, in virtù degli atti rilasciati dalla Regione Puglia, con cui è stato Accreditato Istituzionalmente per complessivi n. \_\_\_\_\_ posti rene.

L'Erogatore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di essere istituzionalmente accreditato a erogare prestazioni dialitiche per il numero di posti rene istituzionalmente accreditati, come di seguito esplicitato per singolo Centro di Dialisi e, comunque, nei limiti dei requisiti organizzativi per ciascun Centro Dialisi, di cui alla DGR n. 148 del 30/01/2019 con cui la Regione Puglia procedeva all'approvazione definitiva del Regolamento Regionale (R.R.) avente a oggetto “Modifica e Integrazione del R.R. del 5 febbraio 2003, n. 3 – Sezione B.01.04 Dialisi” di cui alla DGR n. 1670 del 26/09/2018.

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C=B*4</b>
<b>SEDE CENTRO DIALISI</b>	<b>POSTI RENE ACCREDITATI</b>	<b>RAPPORTO OTTIMALE N. 4 PAZIENTI PER POSTO RENE</b>
_____	_____	_____

**RICHIAMATI**

- l'art. 8 quater, l'art. 8 - quinques e l'art. 8 - sexies del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 1400 del 03.08.2007;
- la DGR n. 1494 del 04.08.2009;
- la L.R. n. 4 del 25.02.2010;
- l'art. 3 della L.R. n. 12 del 24.09.2010;
- la L.R. n. 2 del 09.02.2011;
- il D.L. n. 95 del 06.07.2012;
- la Deliberazione/DG ASL BA n. 1642 del 08/09/2014;
- la Deliberazione/DG ASL BA n. 2239 del 24/11/2014;
- la L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 22 del 12/01/2018, limitatamente al punto 5);
- la DGR n. 463 del 27/03/2018;
- la DGR n. 1670 del 26/09/2018;

- la DGR n. 1679 del 26/09/2018;
- la DGR n. 148 del 30/01/2019;
- la DGR n. 2134 del 22/12/2020;
- la DGR n. 350 del 08/03/2021;
- la DGR n. 560 del 06/04/2021;
- la DGR n. 1112 del 07/07/2021.

**IN APPLICAZIONE**

della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione e acquisto di prestazioni emodialitiche, nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse, con spesa da porre a carico del SSR.

**DATO ATTO CHE:**

- le prestazioni di dialisi erogate dalle strutture della rete pubblica risultano essere insufficienti per fronteggiare il fabbisogno di prestazioni salva vita e indifferibili;
- si rende necessario ricorrere all'utilizzo dei posti rene dei Centri Dialisi privati istituzionalmente accreditati, insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, tra cui quelli gestiti dalla Società \_\_\_\_\_.

**IN ESECUZIONE**

della Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta.

**SI STIPULA**

Il presente contratto, con validità **01/01/2022 – 31/12/2022**, destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni di emodialisi, nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse, in favore di pazienti nefropatici residenti nel territorio di competenza della Regione Puglia e iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio della ASL e del SSR.

**ART. 1**

**OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Erogatore con sede operativa insistente nel territorio di competenza del **Comune di \_\_\_\_\_**, essendo in possesso dell'accreditamento per l'espletamento dell'attività di dialisi, si impegna a erogare in favore di cittadini residenti nel territorio di competenza della Regione Puglia, le prestazioni emodialitiche identificate con i codici "39.95.4 (H)", "39.95.5 (H)" e "39.95.7 (H)" ex DGR n. 951/2013 ss.mm.ii., relative alla branca specialistica di Nefrologia, nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse di cui agli allegati A) e B) alla DGR n. 2134/2020, come integrata dalla DGR n. 1112/2021, in regime ambulatoriale, con oneri a carico del SSR.

**ART. 2**

**TARIFFE**

- 1) E' a carico della ASL BA il rimborso di ogni singola prestazione emodialitica identificata con i codici "39.95.4 (H)", "39.95.5 (H)" e "39.95.7 (H)" ex DGR n. 951/2013 ss.mm.ii., in misura pari alle vigenti tariffe di cui alla DGR n. 560 del 06/04/2021, come da seguente prospetto:

SOCIETÀ	_____	
DENOMINAZIONE CENTRO DIALISI	_____	_____
SEDE OPERATIVA	_____	_____
NUMERO POSTI RENE ACCREDITATI	_____	_____
RAPPORTO OTTIMALE N. 4 PAZIENTI PER POSTO RENE	_____	_____
INSISTE/NON INSISTE IN PRESIDIO PROVVISIO DI PRONTO SOCCORSO E/O U.O. NEFROLOGIA, SEPPUR UBICATO IN PLESSI DIVERSI, MA ALLOCATI NELLO STESSO COMUNE	INSISTE	NON INSISTE
CODICE PRESTAZIONE EX DGR N. 951/2013 SS.MM.II.	39.95.4 (H)	39.95.4 (H)
TARIFFA EX DGR N. 560/2021	€ 165,27	€ 154,94
CODICE PRESTAZIONE EX DGR N. 951/2013 SS.MM.II.	39.95.5 (H)	39.95.5 (H)
TARIFFA EX DGR N. 560/2021	€ 232,41	€ 217,88
CODICE PRESTAZIONE EX DGR N. 951/2013 SS.MM.II.	39.95.7 (H)	39.95.7 (H)
TARIFFA EX DGR N. 560/2021	€ 258,23	€ 242,09

- 2) E' a carico della ASL BA il rimborso di ogni singola prestazione di diagnostica strumentale e di laboratorio di cui agli allegati A) e B) alla DGR n. 2134/2020, come integrata dalla DGR n. 1112/2021, connessa alle precitate prestazioni emodialitiche identificate con i codici "39.95.4 (H)", "39.95.5 (H)" e "39.95.7 (H)", secondo il tariffario ex DGR n. 951/2013 ss.mm.ii.;

- 3) L'Erogatore é tenuto a eseguire l'erogazione delle suddette prestazioni garantendo, in ogni caso, nell'arco dell'intero anno 2021, almeno il 40% di quelle riconducibili alla prestazione codice "39.95.4 (H)". Il restante 60% potrà essere garantito, indistintamente, fra quelle riconducibili alle prestazioni codice "39.95.5 (H)" e "39.95.7 (H)", nel rispetto delle condizioni cliniche del paziente uremico cronico;
- 4) Qualora l'Erogatore, nell'intero **anno 2022**, dovesse effettuare prestazioni emodialitiche superando il suddetto limite del 60%, previsto al comma 3) del presente articolo, per prestazioni codice "39.95.5 (H)" e "39.95.7 (H)", la quota di dialisi con codice "39.95.5 (H)" e "39.95.7 (H)" erogate in eccedenza al 60%, da calcolarsi sui pazienti in carico al Centro Dialisi per ordine decrescente di data di immissione, sarà remunerata con la tariffa prevista per la prestazione codice "39.95.4 (H)", in modo da ripristinare il rispetto dell'obbligo del 40% per la prestazione codice "39.95.4 (H)", con corrispondente emissione di nota di credito da parte dell'Erogatore;
- 5) Il rapporto ottimale di n. 3,5 pazienti per posto rene accreditato di cui al comma 3 dell'art. 7 della L.R. n. 4/2010, è elevato a n. 4 pazienti per posto rene accreditato, con l'obbligo per l'Erogatore di garantire un numero minimo di posti rene (ad esempio n. 1 posto dialisi ogni n. 12 posti rene libero per ogni turno) da destinare alle urgenze.
- 6) Trattandosi di prestazioni emodialitiche, pertanto "quoad vitam", l'Erogatore potrà immettere nuovi pazienti in eccesso al rispettivo rapporto ottimale per posto rene di ogni Centro Dialisi da esso gestito, esclusivamente nel caso di indisponibilità del posto rene sia presso i Centri Dialisi pubblici sia presso i Centri Dialisi privati accreditati insistenti nel territorio di competenza della ASL BA, con conseguente trasmissione alla Unità Operativa Gestione Rapporti Convenzionali (UOGRC) della ASL BA, del modello di "Indisponibilità di posto rene" ex Deliberazione/DG n. 2239/2014. In caso di mancata consegna del predetto modello di attestazione di indisponibilità di posto rene, le prestazioni di dialisi nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse di cui agli allegati A) e B) alla DGR n. 2134/2020, come integrata dalla DGR n. 1112/2021, erogate in favore di nuovi pazienti immessi oltre il rapporto ottimale di cui al punto 1) del presente articolo non saranno ammesse alle procedure di liquidazione e pagamento e l'Erogatore dovrà emettere corrispondente nota di credito.
- 7) Le prestazioni dialitiche previste nel nomenclatore specialistico regionale, devono essere erogate esclusivamente a seguito di prescrizione medica mensile su ricettario del Servizio Sanitario Regionale (SSR) o in modalità dematerializzata redatta dal medico di medicina generale;
- 8) Le prestazioni dialitiche sono da considerarsi prestazioni specialistiche cicliche con un numero massimo di trattamenti pari a 13 mensili;
- 9) Nel caso fosse necessario prescrivere a un paziente dialisi aggiuntive nel corso della terapia mensile, occorre la prescrizione di un'altra ricetta, arrivando a un numero massimo di 18 sedute dialitiche mensili. Tuttavia, qualora, in rarissimi casi, per un paziente dovessero essere erogate dialisi nel corso di un mese superiori a n. 18, la quota di prestazioni eccedenti tale numero, trattandosi di prestazioni "quoad vitam", sarà ammessa alla procedura di liquidazione esclusivamente in caso di necessità clinica documentata e risultante nella prescrizione medica.

### ART. 3

#### REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE NEI CONFRONTI DI RESIDENTI AL DI FUORI DELLA PUGLIA

- 1) Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o extracomunitari, sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella regione Puglia.
- 2) Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Puglia sono riconoscibili ove la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario, ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti in materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria, giusta nota ASL BA prot. n. 72774 del 31/05/2022, trasmessa a mezzo pec in pari data.
- 3) In caso di contestazione delle prestazioni, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste che, ove non ritenute motivatamente valide, danno luogo nei confronti dell'Erogatore all'addebito del controvalore allo stesso in precedenza già corrisposto.

### ART. 4

#### OBBLIGHI, ADEMPIMENTI DELL'EROGATORE E SANZIONI

- 1) L'Erogatore è tenuto a osservare i seguenti obblighi e adempimenti:
  - a) Consegna alla UOGRC della ASL, entro il 20° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse su supporto informatico e/o cartaceo, da realizzarsi secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla ASL, nonché di tutta la documentazione di cui al punto 1) del successivo art. 6, giustificativa delle fatture emesse;
  - b) Utilizzo dei codici delle prestazioni di cui alla DGR n. 951/2013 ss.mm.ii., alla DGR n. 2134/2020, alla DGR n. 560/2021 e alla DGR n. 1112/2021;
  - c) Esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, paramedico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla

vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario della autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata, garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo del Responsabile Sanitario della Struttura con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi o di diverso esercizio dello stesso;

- d) Rispetto della normativa regionale e nazionale in tema di incompatibilità del personale sanitario e non sanitario impiegato, connesso alla erogazione delle prestazioni di dialisi, così come del divieto di c.d. "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
  - e) Rispetto di tutte le disposizioni statali e regionali nel corso in materia di emergenza sanitaria da COVID-19, con particolare riferimento a tutte le indicazioni di sorveglianza sanitaria fornite in ordine alle azioni da intraprendere per contrastare la diffusione dell'infezione, qui da intendersi tutte integralmente richiamate e riportate;
  - f) Regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL-INPS (DURC);
  - g) La tenuta e conservazione delle cartelle cliniche e comunque di tutta la documentazione inerente le prestazioni erogate;
  - h) La copertura assicurativa dei rischi per danni da responsabilità civile eventualmente arrecati dal proprio personale;
  - i) Il pieno adempimento alle norme di legge in materia di acquisizione del consenso informato dei pazienti e di tutela della Privacy;
  - j) Qualsiasi altra fornitura e onere necessari ai pazienti trattati (beni, macchinari, prodotti di consumo);
  - k) A garantire e non intralciare le attività della ASL, esperite per il tramite della struttura UVARP, finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente, impegnandosi a fornire tutta la documentazione idonea richiesta dallo stesso organo vigilante. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e nei limiti temporali decadenziali dell'anno solare in cui si concludono. Pertanto, sul presupposto che i controlli per **l'anno 2022** si concludono, obbligatoriamente **nell'anno 2023**, ne discende che l'applicazione delle suddette misure devono essere disposte e concludersi nell'anno solare e comunque entro il **31/12/2023**.
  - l) L'Erogatore è tenuto a dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività;
  - m) Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo, come previsto dalla Legge Finanziaria n. 296/2006, di controllo della tessera sanitaria da parte dell'Erogatore dei servizi sanitari;
  - n) In caso di difformità tra importo mensilmente notulato e importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
    - richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni a essi relativi e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo 30 giorni ed entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
    - richiedere alla ASL entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimino eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
    - attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
- 2) La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al comma precedente e di altre valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

## ART. 5

### OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELLA ASL

La ASL è tenuta a:

- a) Eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore, sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati;
- b) Fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni dialitiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
- c) Comunicare nel più breve tempo possibile e in forma esclusivamente scritta all'Erogatore:
  - la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
  - eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo.

**ART. 6**

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

- 1) La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, provvede a effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento e, in ogni caso, previa acquisizione della regolarità del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Per "valida presentazione della richiesta di pagamento" si intende la consegna alla UOGRC della ASL BA di:
  - a) copia, su supporto informatico, delle ricette compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito;
  - b) supporto informatico redatto secondo il tracciato record richiesto dalla ASL relativamente alle prestazioni dialitiche, nonché delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse di cui agli allegati A) e B) alla DGR n. 2134/2020, come integrata dalla DGR n. 1112/2021;
  - c) le distinte contabili prodotte da Edotto e SistemaTS relativamente alle prestazioni dialitiche, nonché alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse di cui agli allegati A) e B) alla DGR n. 2134/2020, come integrata dalla DGR n. 1112/2021.
- 2) Qualora tutta la documentazione di cui al precedente punto 1) del presente articolo, dovesse essere consegnata alla UOGRC della ASL BA oltre il 20° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, la liquidazione e il pagamento delle rispettive competenze verrà accorpata alla liquidazione e al pagamento delle competenze del mese successivo a quello di riferimento.

**ART. 7**

**DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DELL'EROGATORE E NORME FINALI**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate.

**"Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione in materia di erogazione e acquisto di prestazioni emodialitiche, nonché di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse oggetto del presente contratto, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione in materia di erogazione e acquisto di prestazioni emodialitiche, nonché di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio ad esse connesse oggetto del presente contratto, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili".**

**IL DIRIGENTE PROPONENTE UOGRC ASL BA**

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

<p><b>IL DIRETTORE GENERALE PRO-TEMPORE DELLA ASL BARI</b></p>	<p><b>IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA STRUTTURA EROGANTE</b></p>
--	---

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL COD. CIV. SI APPROVANO ESPLICITAMENTE LE REGOLAMENTAZIONI CONTRATTUALI DI CUI AGLI ARTT.: 1 (OGGETTO DEL CONTRATTO), 2 (TARIFFE), 3 (REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE NEI CONFRONTI DI RESIDENTI AL DI FUORI DELLA PUGLIA), 4 (OBBLIGHI, ADEMPIMENTI DELL'EROGATORE E SANZIONI), 6 (MODALITÀ DI PAGAMENTO), 7 (DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA DA PARTE DELL'EROGATORE E NORME FINALI).**

IN PARI DATA, LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO, CON ESPLICITA APPROVAZIONE DEI PUNTI CHE PRECEDONO.

**L'Erogatore:**

\_\_\_\_\_

## PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70610500025 - Prestaz. di emodialisi in convenzionamento esterno	2022	18.084.988,79

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

## ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali



## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

U.V.A.R.P.	Dipartimento Nefrourologico
Dipartimento di Prevenzione	Area Gestione Risorse Finanziarie
Controllo di Gestione	DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 2 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 5 - Uffici di staff e amministrativi
DSS BA - Uffici di staff e amministrativi	DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 10 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 11 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 12 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 13 - Uffici di staff e amministrativi
DSS 14 - Uffici di staff e amministrativi	

PROPOSTA N.RO 20220002631 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001492 DEL 29/07/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 26/07/2022 13:56
Direttore/Responsabile di Struttura	Schino Francesco	 Firmato digitalmente il 26/07/2022 13:57